



del 7-7-14
del 22-07-2014

Deliberazione n. 50

del 01/07/2014

Settore 5

COMUNE DI NICOSIA

PROVINCIA DI ENNA

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Definizione dei termini e delle modalità di riscossione dell'acconto
TARI anno 2014 (NON APPROVATA) -

L'anno duemilaquattordici addì uno del mese di Luglio
alle ore 19.00 e seguenti, in Nicosia e nella consueta sala delle adunanze consiliari, a
seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio, a mente dell'art. 20 della L.r. 7/92, su propria
determinazione richiesta del Sindaco domanda motivata di un quinto dei Consiglieri in carica,
si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria/~~urgente~~ di prosecuzione,
nelle persone dei Consiglieri Sigg.ri:

N. Ord	CONSIGLIERI	p	a	N. Ord	CONSIGLIERI	p	a
1)	MANCUSO FUOCO Antonino		x	11)	DI PASQUALE Mario		x
2)	VEGA Salvatore	x		12)	MANCUSO Antonio		x
3)	GIACOBBE Filippo	x		13)	LA GIGLIA Francesco	x	
4)	FARINELLA Andrea	x		14)	AMORUSO Carmelo	x	
5)	DI COSTA Maria	x		15)	TOMASI Vincenza	x	
6)	LIZZO Carmelo	x		16)	TROVATO Grazia	x	
7)	BONFIGLIO Domenico	x		17)	PIDONE Salvatore		x
8)	BRUNO Fabrizio		x	18)	LODICO Michele		x
9)	FISCELLA Antonino			19)	GIULIO Lorenzo		x
10)	CASTELLO Giuseppe Mario	x		20)	CONSENTINO Giacomo	x	
		x					

con la partecipazione del Segretario Generale Sig. ra dott.ssa Mara Zingale
assume la Presidenza il Sig. ra dott.ssa Maria Di Costa
il quale riconosciuta legale l'adunanza, inizia la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto, iscritto
al Nr. 3 dell'ordine del giorno.
Partecipano inoltre il Sindaco Sig. dott. Sergio Malfitano, e gli
assessori Sigg. Amoruso, Scarlata e Farinella

Si da atto che ai sensi dell'art. 184 ultimo comma dell'Ord. EE.LL. gli scrutatori designati sono i
consiglieri Tomasi - Farinella e Lizzo

Il Presidente invita il Consiglio Comunale a passare alla trattazione del punto 3) posto all'ordine del giorno riguardante la modalità e la definizione della riscossione dell'acconto TARI dovuta dai contribuenti per l'anno 2014.

Il Presidente introduce l'argomento e lascia la parola alla dott.ssa Cifalà, dirigente competente, che dà lettura della proposta e relaziona in merito alla stessa.

Il cons. Lizzo preannuncia l'astensione dovuta alla necessità di voler mantenere il numero legale e permettere all'Amministrazione Comunale di trovare le risorse per pagare gli stipendi e per dare decoro alla città. Avrebbe voluto esprimere voto contrario anche per la pronuncia della Corte dei Conti, secondo la quale la TARI non può essere votata dai consigli comunali poiché si deve basare sui piani d'ambito dell'ATO. Desidera stigmatizzare le assenze dei Consiglieri che sostengono l'amministrazione quando ci sono punti importanti per la città o laddove c'è da assumere responsabilità. Non può votare a favore perché le previsioni fanno pensare ad un aumento di costi del servizio. Ripete che si astiene per il bene della città e resta presente in aula per mantenere il numero legale.

Il cons. Farinella: acconto pari alla TARSU anno 2013 che si rifà al 2012, quindi non c'è aumento. Sottolinea la necessità del taglio dei costi e la contrarietà all'aumento delle tariffe. Ricorda che da veterano della politica si è sempre assunto responsabilità anche garantendo la presenza in aula. Dichiaro voto favorevole perché ritiene di fare un servizio alla cittadinanza.

Il cons. Vega rileva che non c'è unità ma si resta in aula per mantenere il numero legale anche se astenendosi dal voto, rimangono solo per i lavoratori e per la città.

Il cons. Amoruso, nella qualità di assessore con delega, ringrazia per il senso di responsabilità ed invita a far passare la proposta per pagare i costi del servizio soprattutto gli stipendi.

Il cons. Castello propone un emendamento per spostare la 3^a rata da ottobre a Novembre.

Il cons. La Giglia condivide l'intervento del cons. Lizzo. Dichiaro la sua astensione perché non condivide la proposta.

Il cons. Tomasi non condivide le affermazioni dei consiglieri che si astengono anche perché si tratta di votare le tariffe per sostenere i costi del servizio. Del resto non approvare comporterebbe la nomina del Commissario che poi non avrebbe remore ad aumentare ove occorra. Ogni consigliere si deve assumere le proprie responsabilità ma ritiene che con le affermazioni sostenute in aula per motivare l'astensione si faccia del populismo.

Il Presidente pone ai voti l'emendamento proposto dal Cons. Castello per spostare la 3^a rata da ottobre a novembre.

Il Presidente acquisisce il parere tecnico sulla proposta di emendamento.

Il Dirigente del 5 Settore, dott.ssa Cifalà, esprime parere tecnico favorevole.

Procedutosi alla relativa votazione, per alzata e seduta, si è avuto il seguente risultato accertato dalla Presidenza con l'assistenza degli scrutatori già nominati: Consiglieri presenti Nr. 12 – Votanti Nr. 10 -Astenuti Nr. 2 (La Giglia e Giacobbe) Voti favorevoli Nr. 10

In dipendenza dei superiori risultati il Consiglio Comunale ad unanimità di voti e con l'astensione dei consiglieri suddetti approva il superiore emendamento.

Il cons. Trovato sottolinea che ogni consigliere è responsabile perché sacrifica il proprio tempo per essere presente in aula.

Il cons. Farinella sottolinea che la Commissione Consiliare ha tenuto sedute fiume per approfondire il punto ed è favorevole all'emendamento che ha proposto il Presidente della Commissione, quindi non comprende l'astensione sulla proposta. Chi è presente in aula è anche responsabile di quello che approva o respinge. Invita ad adottare misure contro i consiglieri comunali che si assentano spesso senza giustificazione. Bisogna rispettare i lavoratori ed i contribuenti, per questo è presente ed approva emendamento e proposta ed invita a fare altrettanto perché, del resto non si tratta di una proposta politica ma di natura tecnico amministrativa.

Il Presidente esprime voto favorevole perché ritiene che sia giusto per la collettività.

Si allontana il cons. Vega (pres.11) - assenti (9).

Il cons. Amoruso ribadisce l'invito al senso del dovere e di responsabilità.

Rientra il cons. Vega pres. (12) – Assenti (8).

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il Presidente indice la votazione sulla proposta come emendata.

Procedutosi alla relativa votazione, per alzata e seduta, si è avuto il seguente risultato accertato dalla Presidenza con l'assistenza degli scrutatori già nominati: Consiglieri presenti Nr. 12 – Votanti Nr. 6 – Astenuti Nr. 6 (Giacobbe, La Giglia, Lizzo, Bonfiglio, Vega e Consentino) - Voti favorevoli Nr. 6 (Castello, Amoruso, Farinella Trovato, Di Costa e Tomasi).

In dipendenza dei superiori risultati

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione predisposta dal dirigente del V° Settore – Ufficio Tributi- avente per oggetto: “Definizione dei termini e delle modalità di riscossione dell’acconto TARI anno 2014.”.

VISTO il parere tecnico reso sulla proposta e sull’emendamento ai sensi dell’art. 53, 1° comma, della L. 142/90, recepita con L.r. 48/91, come modificata dalla L.r. 30/2000, allegato a far parte integrante del presente provvedimento;

VISTI i verbali Nr. 25 del 18.06.2014, Nr. 26 del 26.06.2014 e Nr. 27 dell’1/07/2014 della II^ Commissione Consiliare Permanente;

VISTO l’emendamento proposto dal Consigliere Castello, testè votato ed approvato: **spostare la 3^ rata da Ottobre a Novembre.**

UDITI gli interventi sopra riportati;

PRESO ATTO della votazione sopra espressa;

RITENUTO NON APPROVARE la superiore proposta;

VISTO l’Ord. EE.LL. Reg. Siciliana e successive modificazioni ed integrazioni;

DELIBERA

Di **NON APPROVARE** la proposta del Dirigente del V° settore avente per oggetto: “Definizione dei termini e delle modalità di riscossione dell’acconto TARI anno 2014”.



COMUNE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA
V SETTORE - UFFICIO TRIBUTI

Proposta di deliberazione

OGGETTO: Definizione dei termini e delle modalità di riscossione dell'acconto TARI anno 2014.

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO l'art. 2bis D.L. 6 marzo 2014 n. 16, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è ulteriormente differito al 31 luglio 2014;

CONSIDERATO che, alla luce di tale termine, lo scrivente Comune non ha ancora provveduto all'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2014, né tanto meno all'approvazione del Piano Finanziario necessario per l'approvazione delle tariffe della TARI relative all'anno 2014

CONSIDERATO che, con riferimento alla TARI, la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641 – 666) delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla Tares semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- la possibilità (commi 651 – 652) di commisurare la tariffa tenendo conto:
 - a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della Tares;
 - b) in alternativa, del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la Tares semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti., determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di

superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

CONSIDERATO che, per quanto riguarda le modalità di riscossione della TARI, il comma 688 dell'art. 1 della L. 147/2013, recentemente modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b) del D.L. 6 marzo 2014 n. 16, prevede che «*il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI e della TASI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno*»;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 24 marzo 2014, Prot. 5648, nella quale – dando seguito a specifica formulata da un Comune per sapere se sia possibile riscuotere fa nuova tassa sui rifiuti (TARI) effettuando dei versamenti in acconto secondo le modalità chiarite nella circolare 1/DF del 29 aprile 2013, in relazione al versamento dell'acconto TARSU per l'anno 2013 – è stato confermato che, alla luce di quanto disposto dal sopra richiamato comma 688 della legge di stabilità 2014, ai Comuni è stata attribuita la piena facoltà di stabilire liberamente le scadenze e il numero delle rate della TARI, prevedendo come unico limite il rispetto della previsione di un numero minimo di due rate semestrali;

CONSIDERATO che, sempre nella medesima nota, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiarito che le disposizioni normative dettate per il 2014 risultano addirittura più ampie di quelle dettate nel 2013 ai fini della riscossione anticipata della TARES, in relazione alla quale l'art. 10, comma 2, lett. b) D.L. 8 aprile 2013 n. 35 aveva previsto che «*ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, i Comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della T.A.R.S.U. o della T.I.A.1 o della T.I.A.2, ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi. I pagamenti di cui al periodo precedente, sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l'anno 2013*»;

CONSIDERATO che il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha pertanto chiarito che, nel contesto normativo dettato per il 2014, non emerge la necessità di introdurre una disposizione legislativa che preveda la possibilità di versare acconti sulla base delle somme corrisposte l'anno precedente, come indicato nella richiamata circolare n. 1/DF/2013, essendo il Comune, nell'esercizio della propria potestà regolamentare, libero di determinare le modalità di riscossione della TARI, con conseguente possibilità, nelle more dell'approvazione della delibera regolamentare di disciplina del tributo, di stabilire che lo stesso possa essere riscosso con un numero diverso di rate, eventualmente di differente importo, e prevedendo il versamento di acconti sulla base degli importi versati nell'annualità precedente;

CONSIDERATO che il nuovo rinvio al 31 luglio 2014 per l'approvazione dei bilanci e delle aliquote/tariffe potrebbe determinare uno sfasamento nei previsti flussi di cassa di entrate e uscite, con particolare riferimento al servizio di igiene urbana, da coprirsi necessariamente con le entrate derivanti dall'applicazione della TARI;

RITENUTO che il Comune possa ovviare a questo problema soltanto prevedendo la riscossione della TARI anticipata rispetto all'approvazione del bilancio, che – nelle more dell'approvazione delle relative tariffe – non potrà quindi che intervenire tramite il versamento di acconti parametrati sulla base dell'importo versato dai contribuenti a titolo di T.A.R.S.U. per l'anno 2013;

CONSIDERATO, in tal senso, che, per quanto dal 1° gennaio 2014 l'art. 1, comma 704 L. 147/2013 abbia formalmente abrogato l'art. 14 del Decreto Monti, che conteneva la disciplina della TARES, in ogni caso continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, e nelle more della formale approvazione da parte del Consiglio Comunale del nuovo Regolamento TARI e delle relative tariffe, le disposizioni di cui all'art. 1,

comma 169 L. 296/2006, in base al quale «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

RITENUTO pertanto opportuno, al fine di evitare di arrecare gravi danni economici e finanziari all'Ente, nonché inadempimenti delle obbligazioni assunte dal Comune nei confronti del Gestore del servizio, prevedere per l'anno 2014 l'anticipazione della riscossione della TARI, mediante il versamento di n.3 rate di acconto, da quantificare in misura percentuale all'importo versato dai contribuenti a titolo di T.A.R.S.U. per l'anno 2013;

RITENUTO opportuno rimandare a seguito dell'approvazione del bilancio e delle relative tariffe TARI la definizione delle scadenze delle ulteriori rate da versare dai contribuenti a conguaglio, stabilendo sin da ora che, nell'ultima rata dovuta a titolo di TARI, verrà effettuato il calcolo dell'importo effettivamente dovuto sulla base delle tariffe approvate per l'anno 2014 e sulla base dell'occupazione effettivamente posta in essere dal contribuente;

RITENUTO che tale anticipazione di versamento del tributo possa allo stesso tempo favorire i contribuenti che, diversamente, si troverebbero nella condizione di dover affrontare il versamento delle somme dovute a titolo di TARI in un'unica soluzione, ovvero in prossimità della scadenza per il versamento dell'IMU, ove dovuta;

EVIDENZIATO sotto questo profilo che l'acconto da versarsi da parte dei contribuenti dovrà comunque ritenersi dovuto a titolo di TARI (non essendo più possibile richiamare a tal fine la T.A.R.S.U. 2013, abrogata dalla legge di stabilità 2014) e non dovrà riportare l'indicazione delle tariffe applicate, ma esclusivamente la quantificazione della somma richiesta, specificando che il versamento effettuato verrà in ogni caso conteggiato quale anticipo sul totale dovuto a titolo di tributo sui rifiuti per l'anno 2014, qualunque sarà la sua denominazione e/o tipologia.

RITENUTO, in tal senso, che l'Ufficio Tributi debba quindi dare indicazione, negli avvisi di pagamento relativi alle somme richieste in acconto, che il versamento potrà non essere effettuato dai contribuenti che abbiano provveduto a cessare/modificare l'occupazione rispetto al 2013 e che pertanto ritengano di non essere tenuti al pagamento della somma richiesta, al fine di evitare di dover procedere a rimborsi, specificando che, in tali ipotesi, l'Ufficio Tributi provvederà ad effettuare il conteggio delle somme dovute a titolo di TARI 2014 non appena saranno definite le relative tariffe ed i parametri dell'occupazione posta in essere nel 2014, con possibilità per i contribuenti di provvedere al relativo versamento senza alcuna maggiorazione;

VISTA in tal senso la Risoluzione del 24 aprile 2014 n. 45/E, con cui l'Agenzia delle Entrate ha provveduto alla «ridenominazione dei codici tributo TARES e della tariffa per il versamento, tramite modello F24, della tassa sui rifiuti TARI e della tariffa - articolo 1, commi 639 e 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni»;

VISTA, altresì, la Risoluzione del 24 aprile 2014 n. 47/E, con cui l'Agenzia delle Entrate ha provveduto alla «istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24EP, del tributo per i servizi indivisibili TASI e ridenominazione dei codici tributo "365E", "368E" "366E" "367E" "3695E" "370E" per il versamento della tassa sui rifiuti Tari e della tariffa - articolo 1, commi 639 e 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni»;

EVIDENZIATO in tal senso che, nel 2014, non risulterà invece più utilizzabile il codice 3955 (relativo alla maggiorazione TARES sui servizi), non esistendo nell'ambito della TARI 2014 alcuna quota di spettanza dello Stato a titolo di maggiorazione sui servizi, sostituita dalla TASI;

EVIDENZIATO che, a tal fine, il Comune provvederà ad allegare agli avvisi di pagamento, da trasmettere ai contribuenti per il pagamento delle somme dovute in acconto, apposito modello F24 precompilato, e/o

bollettino di conto corrente postale, fatta salva la possibilità per i contribuenti di utilizzare le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali;

VISTO l'art. 52 D.Lgs. 446/1997;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTA la L. 147/2013 (Legge di stabilità 2014);

VISTO il Decreto Legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 2 maggio 2014 n. 68;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il parere tecnico reso ai sensi dell'art.147 bis, comma 1 del D.Lgs n.267/2000 e dell'art.12 della L.r. 23/12/2000 n.30;

VISTO l'ordinamento degli Enti Locali in Sicilia;

Propone al Consiglio Comunale

di deliberare

1. di assumere la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che, al fine di evitare di arrecare gravi danni economici e finanziari all'Ente, nonché inadempimenti delle obbligazioni assunte dal Comune nei confronti del Gestore del servizio, la riscossione della TARI dovuta dai contribuenti per l'anno 2014 dovrà intervenire mediante il versamento di n. 3 rate di acconto, da riscuotersi in misura percentuale all'importo versato dai contribuenti a titolo di T.A.R.S.U. per l'anno 2013;
3. di stabilire in tal senso che le rate dovute in acconto dovranno essere riscosse nei seguenti termini:
 - **31 agosto 2014:** riscossione del 30 per cento della somma versata/dovuta dal contribuente a titolo di T.A.R.S.U. 2013;
 - **30 settembre 2014:** riscossione del 30 per cento della somma versata/dovuta dal contribuente a titolo di T.A.R.S.U. 2013
 - **31 ottobre 2014:** riscossione del 30 per cento della somma versata/dovuta dal contribuente a titolo di T.A.R.S.U. 2013
4. di rimandare a seguito dell'approvazione del bilancio e delle relative tariffe TARI la definizione delle scadenze delle ulteriori rate da versare dai contribuenti a conguaglio, stabilendo sin da ora che, nell'ultima rata dovuta a titolo di TARI, verrà effettuato il calcolo dell'importo effettivamente dovuto sulla base delle tariffe approvate per l'anno 2014 e sulla base dell'occupazione effettivamente posta in essere dal contribuente;
5. di stabilire che l'acconto da versarsi da parte dei contribuenti dovrà comunque ritenersi dovuto a titolo di TARI e non dovrà riportare l'indicazione delle tariffe applicate, ma esclusivamente la quantificazione della somma richiesta, specificando che il versamento effettuato verrà in ogni caso conteggiato quale anticipo sul totale dovuto a titolo di tributo sui rifiuti per l'anno 2014, qualunque sarà la sua denominazione e/o tipologia.
6. di stabilire che l'Ufficio Tributi dovrà quindi dare indicazione, negli avvisi di pagamento relativi alle somme richieste in acconto, che il versamento potrà non essere effettuato dai contribuenti che abbiano provveduto a cessare/modificare l'occupazione rispetto al 2013 e che pertanto ritengano di non essere tenuti al pagamento della somma richiesta, al fine di evitare di dover procedere a rimborsi;
7. di specificare che, in tale ultima ipotesi, l'Ufficio Tributi provvederà ad effettuare il conteggio delle somme dovute a titolo di TARI 2014 non appena saranno definite le relative tariffe ed i parametri dell'occupazione posta in essere nel 2014, con possibilità per i contribuenti di provvedere al relativo versamento senza alcuna maggiorazione;
8. di stabilire che, a tal fine, l'Ufficio Tributi dovrà provvedere ad allegare agli avvisi di pagamento da trasmettere ai contribuenti per il pagamento delle somme dovute in acconto un apposito modello di pagamento F24 precompilato e/o bollettino di conto corrente postale, fatta salva la possibilità per i

7

contribuenti di utilizzare le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali;

9. di incaricare il Responsabile dell'Ufficio Tributi di porre in essere tutte le attività necessarie alla riscossione anticipata, a titolo di acconto, della TARI nei termini sopra indicati;
10. di provvedere alla pubblicazione del presente atto anche sul sito web del Comune, almeno trenta giorni prima della rata di versamento della prima rata, al fine di garantire la corretta informazione dei contribuenti;
11. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.



Il Dirigente
dott.ssa Salvina Cifalà

DL



Città di Nicosia

COMUNE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA

Allegato alla deliberazione

G.M. ovv. C. C. n. 50 del 01-7-14

OGGETTO: Proposta di deliberazione avanzata dal V Settore, relativa a:
Definizione dei termini e delle modalità di riscossione dell'acconto TARI anno 2014.

PARERI

(resi ai sensi dell'art. 53 comma I della l.r. 48/91, nel testo sostituito dall'art. 12 della l.r. 23/12/00 n.30)

Parere in ordine alla regolarità tecnica:
favorevole

Nicosia, li 11/6/2014



Il responsabile del Settore

Parere in ordine alla regolarità contabile:

Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di cui alla deliberazione in oggetto, con imputazione della spesa di €. _____ al Capitolo _____ del bilancio per L'esercizio _____, cui corrisponde in entrata il capitolo _____.

Nicosia, li _____

Il responsabile di Ragioneria

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo per la pubblicazione.

Nicosia, li 07-7-14

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale,

CERTIFICA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, è stata pubblicata all'Albo Pretorio e Albo On-line del Comune per giorni 15 consecutivi, dal giorno 07-7-14, (art.11, comma 1°, L.R. n.44/91 come modificato dall'art.127, comma 21, della L.R. n.17 del 28/12/2004).

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, è divenuta esecutiva il _____

- decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1°);
- a seguito di dichiarazione di immediata esecutività;

IL SEGRETARIO GENERALE

- per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo;
- per copia conforme all'originale;

Nicosia, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE